



COORDINAMENTO
ESTERI



COORDINAMENTO
ESTERI



COORDINAMENTO
ESTERI

ALCUNI CHIARIMENTI PER IL RIENTRO ANTICIPATO “SENZA PENALIZZAZIONI” A SEGUITO DELLE VARIAZIONI ISE

Per opportuna informazione, si riporta quanto comunicato dall'Amministrazione in risposta al nostro telegramma di chiarimenti in merito al trattamento previsto per le spese di trasporto delle masserizie e all'indennità di prima sistemazione:

*“In base alla disciplina vigente (DPR 18, art.175 VI comma), in assenza di un espresso provvedimento di richiamo, l'indennità di prima sistemazione non spetta **laddove il rientro avvenga entro i sei mesi dalla assunzione in servizio presso la sede**. Allo stesso modo non spetta l'eventuale contributo per il trasporto degli effetti personali del dipendente che è determinato sul presupposto della attribuzione dell'indennità di prima sistemazione. Onde evitare di incorrere in un danno erariale, deve intendersi altresì venuto meno per effetto della rinuncia alla sede anche il diritto al rimborso del viaggio di trasferimento”.*

In sostanza, quindi il rientro anticipato “**senza penalizzazioni**” va inteso, nell'interpretazione dell'Amministrazione, per coloro che intendano presentare l'istanza di rientro presso l'Amministrazione Centrale entro il termine del 24 agosto p.v., solo per la non applicazione delle disposizioni previste dalla vigente circolare in materia di trasferimenti (circ. n. 1/2010, segnatamente il punto 12, ove vengono previste delle penalizzazioni in caso di rinuncia o ritiro oltre i termini della domanda). Dunque, nessun periodo di irricevibilità per tre anni per future candidature. Tuttavia, per chi rientrerà anticipatamente ai sei mesi di permanenza in sede, resteranno le conseguenze economiche in materia di prima sistemazione, trasporto masserizie e viaggio di trasferimento.

Roma, 31 luglio 2015